

REBULI S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER FORNITORI

art. 1) OGGETTO

1.1. I presenti termini e condizioni disciplinano tutti e ciascun rapporto tra le Parti attinente: **(i)** alla fornitura di Materie Prime da parte del Fornitore; **(ii)** alla realizzazione e fornitura di Prodotti da parte del Fornitore; **(iii)** all'acquisto di dette Materie Prime e/o Prodotti da parte di Rebuli S.r.l.; **(iv)** alla realizzazione di Lavorazioni da parte del Fornitore per conto di Rebuli S.r.l. anche su materia prima fornita da quest'ultima; **(v)** all'esecuzione di servizi relativi o comunque connessi ai rapporti di cui ai precedenti punti da parte del Fornitore.

1.2. Ogni ordine di acquisto emesso da Rebuli S.r.l. nei confronti del Fornitore sarà regolato dalle presenti condizioni generali. L'Ordine e le presenti condizioni generali, integrano il Contratto intercorso tra le Parti e costituiscono l'unica valida, vincolante ed integrale manifestazione di volontà tra le Parti relativamente ai loro rapporti, superando, annullando e sostituendo ogni precedente contratto, accordo, patto ed intesa, anche verbale, di qualsiasi tipo e genere con riferimento all'oggetto. In caso di esplicito contrasto, il contenuto del singolo Ordine prevarrà su quello delle presenti condizioni generali.

art. 2) DEFINIZIONI

2.1. I termini con lettera iniziale maiuscola utilizzati nelle presenti condizioni generali o nell'Ordine e non altrimenti definiti hanno il significato di seguito indicato:

- **Rebuli:** indica la società Rebuli S.r.l., c.f. e p.iva: IT03813270265 con sede legale in (31049) Valdobbiadene (TV), alla Via Erizzo, n. 4;
- **Fornitore:** indica il soggetto che si è impegnato ad eseguire le Lavorazioni, a fornire le Materie Prime e/o i servizi ed a consegnare i Prodotti e/o Materie Prime a Rebuli ai termini ed alle condizioni disciplinate dal singolo Ordine e dalle presenti condizioni generali;
- **Parti:** indica, congiuntamente, Rebuli ed il Fornitore;
- **Ordine:** indica ciascun ordine di acquisto trasmesso da Rebuli al Fornitore. L'Ordine può indicare ed includere: la descrizione delle Materie Prime, delle Lavorazioni e/o dei Prodotti richiesti; il codice prodotto assegnato agli stessi da Rebuli o dal Fornitore; il prezzo unitario o complessivo dei Prodotti, delle Lavorazioni e/o delle Materie Prime ordinati; il tempo stabilito per la consegna; le quantità richieste;
- **Contratto:** indica l'insieme delle disposizioni contenute nei singoli Ordini e nelle presenti condizioni generali;
- **Materie Prime:** indica i materiali grezzi, non lavorati, utilizzati da Rebuli ai fini della propria attività d'impresa (tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: acetato, lenti, minuteria, ecc.) richiesti al Fornitore, così come meglio descritti e precisati all'interno del singolo Ordine;
- **Prodotti:** indica i prodotti finiti e/o al grezzo avanzato, i componenti per occhiali, gli stampi, le attrezzature e gli articoli (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: semilavorati; montature finite o semilavorate; inserti e componenti per occhiali da vista e da sole), così come meglio descritti e precisati all'interno del singolo Ordine;
- **Lavorazioni:** indica le attività di finitura, di assemblaggio, di realizzazione e/o caratterizzazione delle montature e dei componenti e, in generale, tutte le

attività e prestazioni richieste da Rebuli al Fornitore così come meglio descritte e precisate all'interno del singolo Ordine;

- **Informazioni Riservate:** indica invenzioni non brevettate, segreti industriali, segreti commerciali, *know-how*, competenza, esperienza, progettazione tecnica, dati ingegneristici e di test, informazioni tecniche e di produzione, specifiche ed altre informazioni (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: progetti, specifiche di prova, stampe, disegni, files, rendering, immagini, fotografie, anche contenute in dispositivi di archiviazione esterna, dischi di computer, brochure tecniche, elenchi, ecc.), ed in generale tutte le notizie e le informazioni, di carattere sia aziendale (finanziario, contabile, strategico, nonché, in generale, le conoscenze organizzative, gestionali, metodologiche e di ogni altro genere), che tecnico (ivi incluse quelle prettamente commerciali), nessuna esclusa, che concernano l'attività di Rebuli e di cui il Fornitore verrà a conoscenza, direttamente o indirettamente (in qualsiasi forma), in conseguenza dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto di cui al Contratto (ovvero anche in relazione o nel contesto dello stesso), ideate, sviluppate ed implementate da Rebuli o da quest'ultima comunque possedute o controllate, che sono necessarie per ideare, definire, progettare, produrre, assemblare e/o testare i Prodotti e/o le Materie Prime e/o le Lavorazioni nonché, in generale, per adempiere ed eseguire gli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di Rebuli;
- **Giorno Lavorativo:** indica un giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica o da un qualunque altro giorno in cui le banche sono autorizzate o tenute, per legge o provvedimento dell'Autorità, a restare chiuse al pubblico sulla piazza di Treviso.

art. 3) ESCLUSIONE DI CLAUSOLA ESCLUSIVA

3.1. Le Parti dichiarano e riconoscono che il rapporto disciplinato dal Contratto non è esclusivo e Rebuli non assume alcun impegno ad acquistare dal Fornitore delle quantità minime di Prodotti o Materie Prime o Lavorazioni.

3.2. Nessuna clausola del Contratto potrà essere interpretata al fine di configurare in capo a Rebuli un obbligo di acquisto di Lavorazioni, Prodotti e/o Materie Prime presso il Fornitore.

art. 4) DISCIPLINA DEGLI ORDINI

4.1. La trasmissione degli Ordini da parte di Rebuli al Fornitore avverrà per iscritto con qualsiasi mezzo (e-mail, fax, PEC, ecc.), agli indirizzi ed ai recapiti indicati nel singolo Ordine o, comunque, a quelli che le Parti indicheranno e/o utilizzeranno nel corso del rapporto.

4.2. Ogni Ordine trasmesso al Fornitore sarà disciplinato dalle presenti condizioni generali, a costituirne parte integrante e sostanziale, ancorché le stesse non siano richiamate e/o materialmente allegate all'Ordine e/o alla documentazione contrattuale riguardante l'Ordine. Nell'ipotesi in cui al singolo Ordine sia allegata un'offerta tecnico-economica/preventivo del Fornitore e/o laddove la stessa offerta sia richiamata dalla documentazione contrattuale concernente l'Ordine, il richiamo e/o allegazione non si intenderanno estesi ad eventuali condizioni generali e/o particolari di contratto del Fornitore riportate e/o richiamate in tale offerta economica ancorché le



stesse disciplinino – in tutto o in parte – fattispecie non contemplate dalle presenti condizioni generali. In generale, il Fornitore rinuncia espressamente e senza riserve e/o eccezioni di sorta a far valere nei confronti di Rebuli le proprie condizioni generali di contratto.

4.3. L'Ordine si intende in ogni caso accettato dal Fornitore nelle seguenti ipotesi:

(i) con la sottoscrizione dell'Ordine da parte del Fornitore oppure con l'invio a Rebuli di conferma scritta di accettazione dell'Ordine stesso con qualsiasi mezzo (e-mail; PEC; ecc.);

(ii) con l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto dell'Ordine (ed in tale momento): in tal caso il Fornitore rimane comunque soggetto agli obblighi di cui all'art. 1327 c.c.;

(iii) laddove il Fornitore non faccia pervenire il proprio rifiuto, tramite e-mail oppure tramite PEC all'indirizzo di Rebuli, entro e non oltre i 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordine. Solo ed esclusivamente ai fini del presente punto, ciascuna comunicazione tra Rebuli ed il Fornitore si intenderà ricevuta alla data risultante dalla ricevuta PEC di avvenuta consegna oppure dalla data di invio/ricezione della e-mail, oppure dalla data risultante dal rapporto di trasmissione e-mail, se presente.

4.4. L'Ordine al quale il Fornitore apponga delle modifiche, riserve e/o condizioni, si intenderà automaticamente rifiutato, con rinuncia da parte del Fornitore a far valere ogni e qualunque pretesa nei confronti di Rebuli, salvo che quest'ultima, in una successiva comunicazione e-mail o PEC, non confermi ed accetti per iscritto le modifiche proposte dal Fornitore.

4.5. In caso di perfezionamento dell'affidamento del singolo Ordine ai sensi e per gli effetti dei precedenti punti 4.3. e 4.4. del presente articolo dovrà ritenersi (e Rebuli potrà fare legittimamente affidamento sul fatto che), il Fornitore abbia considerato e valutato adeguatamente i costi, i rischi di sua pertinenza, tutte le condizioni e circostanze economiche, produttive e logistiche relative all'Ordine e che le condizioni proposte da Rebuli risultino appropriate al caso ed i corrispettivi equamente remunerativi per l'oggetto dell'Ordine.

4.6. Fermo quanto stabilito ai precedenti punti del presente articolo e salvo quanto stabilito al successivo art. 15), resta inteso che il singolo Ordine potrà essere modificato in qualsiasi momento da Rebuli la quale, con le modalità di cui al precedente punto 4.1., potrà comunicare al Fornitore variazioni relativamente ad Ordini già trasmessi (concernenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la data di consegna, le quantità, le caratteristiche dei Prodotti, delle Lavorazioni e/o delle Materie Prime, ecc.).

4.7. È stabilito che ogni eventuale successiva modifica o personalizzazione del Contratto necessiterà, per la sua validità, della forma scritta.

4.8. Resta inteso che, in aggiunta a quanto richiesto da Rebuli nel singolo Ordine, il Fornitore si obbliga comunque a prestare e svolgere tutte le ulteriori prestazioni, attività, servizi o adempimenti, nessuno escluso ed anche laddove non espressamente riportati ed elencati nel singolo Ordine, che risultino essere necessari, utili o anche solo opportuni per il corretto espletamento del suo incarico, per l'efficace svolgimento delle Lavorazioni e, in generale, per la corretta esecuzione ed evasione dell'Ordine.

art. 5) CONSEGNA – ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI – CONTROLLI PRELIMINARI

5.1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le Lavorazioni, a consegnare i Prodotti e/o le Materie Prime entro e non oltre la data di consegna stabilita nel singolo Ordine e, in ogni caso, nel

più breve tempo tecnicamente possibile. Resta inteso che i termini di evasione degli Ordini devono intendersi quali termini posti nell'interesse di Rebuli.

5.2. Salvo quanto diversamente specificato nel singolo Ordine, il Fornitore è interamente responsabile della consegna dei Prodotti e delle Materie Prime nonché degli articoli che costituiscono l'oggetto o il risultato delle Lavorazioni, fino al luogo di destinazione designato da Rebuli che sosterrà, i costi del trasporto.

5.3. Il Fornitore spedisce, consegna, imballa e contrassegna i Prodotti e le Materie Prime secondo le specifiche fornite da Rebuli così come indicate nel singolo Ordine o, se non indicate, secondo i migliori standard del settore.

5.4. Rimane ferma la facoltà per Rebuli di eseguire – al momento della consegna da parte del Fornitore – controlli a campione aventi ad oggetto i Prodotti, le Materie Prime nonché gli articoli e le componenti che costituiscono l'oggetto o il risultato delle Lavorazioni oggetto del singolo Ordine. Laddove i Prodotti, le Materie Prime e/o le Lavorazioni (e/o gli articoli che costituiscono l'oggetto o il risultato delle Lavorazioni), dovessero risultare – ad insindacabile giudizio di Rebuli – non conformi alle specifiche tecniche, ai disegni ed agli standard di qualità stabiliti da Rebuli e/o, comunque, non conformi alle specifiche stabilite nell'Ordine e/o nella corrispondenza tra le Parti, il Fornitore sarà tenuto all'integrale sostituzione di tutta la merce oggetto dell'Ordine nel più breve tempo tecnicamente possibile. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione della penale di cui al successivo art. 8).

art. 6) PREZZI

6.1. I prezzi delle Lavorazioni, dei Prodotti, delle Materie Prime e dei servizi correlati al singolo Ordine sono quelli indicati nell'Ordine medesimo.

6.2. Fermo quanto stabilito al successivo art. 15), il Fornitore dichiara ed accetta che il corrispettivo stabilito e determinato nei singoli Ordini è comunque da intendersi a corpo, fisso, invariabile, non rinegoziabile, congruo e remunerativo di tutti gli obblighi, le responsabilità, gli oneri e di quant'altro previsto a carico del Fornitore stesso ai sensi del Contratto (ad es.: trasporto), tenuto conto di tutte le circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili e/o che rendano più onerosa l'esecuzione delle Lavorazioni, dei servizi e/o la produzione e consegna delle Materie Prime e dei Prodotti, rinunziando il Fornitore, espressamente e sin d'ora, anche in deroga agli articoli 1467, 1660, 1661, 1664 c.c., ad avanzare anche in futuro eccezioni e/o richieste e/o pretese di revisione e/o aumento del corrispettivo relativo ai singoli Ordini. A tal proposito, il Fornitore accetta espressamente ed assume interamente l'alea del Contratto e dei singoli Ordini e ogni rischio di eventuali aumenti dei costi, nessuno escluso, derivanti da qualsiasi causa, nessuna esclusa, ivi comprese cause di forza maggiore. Parimenti, l'articolo 1467 c.c. non troverà applicazione con riferimento al Contratto ed ai singoli Ordini.

art. 7) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

7.1. Il Fornitore emetterà fattura a Rebuli al momento della effettiva consegna dei Prodotti e delle Materie Prime (e/o della effettiva consegna dei componenti e dei prodotti che costituiscono l'oggetto o il risultato delle Lavorazioni eseguite), salvo eventuali diverse modalità e tempistiche indicate nel singolo Ordine.

7.2. Salvo diversa richiesta scritta di Rebuli, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico all'indirizzo di fatturazione specificato da Rebuli. Le fatture dovranno essere



emesse in conformità alle norme di legge e regolamentari nonché ai principi contabili vigenti.

7.3. Salvo diverso specifico accordo scritto, Rebuli pagherà le fatture corrette entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione.

7.4. Le fatture errate e/o ricevute in difformità alle scadenze o alle modalità pattuite non saranno accettate ed il Fornitore dovrà emettere nota di accredito senza aver nulla a pretendere.

art. 8) RITARDO NELLA CONSEGNA – CLAUSOLA PENALE

8.1. L'eventuale ritardo del Fornitore sui termini di consegna stabiliti nel singolo Ordine comporterà l'applicazione di una penale pari al 10% del prezzo netto contrattuale dei Prodotti, delle Materie Prime e delle Lavorazioni in ritardo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 50% del prezzo totale dell'Ordine di riferimento, senza pregiudizio al diritto di Rebuli di ottenere il risarcimento di ogni ulteriore danno e/o degli ulteriori oneri sostenuti a causa del ritardo stesso.

8.2. Una penale della medesima entità ed importo si applica altresì: **(i)** in caso di Lavorazioni errate, viziate o comunque non conformi alle specifiche stabilite nell'Ordine e/o nella corrispondenza tra le Parti; **(ii)** in caso di consegna di Prodotti o Materie Prime viziate, difettose, inutilizzabili o comunque non conformi alle specifiche stabilite nell'Ordine e/o nella corrispondenza tra le Parti, per ogni giorno naturale e consecutivo dalla consegna e fino a giorno della loro sostituzione con Prodotti e Materie Prime conformi (o, con riferimento alle Lavorazioni, fino alla consegna dei componenti e dei prodotti che costituiscono l'oggetto o il risultato delle Lavorazioni correttamente eseguite), in ogni caso fino ad un massimo del 50 % del prezzo totale dell'Ordine di riferimento ed anche in tal caso senza pregiudizio al diritto di Rebuli di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore e/o degli ulteriori oneri sostenuti.

8.3. In caso di qualsiasi contestazione, disputa, disaccordo tra le Parti in relazione al Contratto e/o ai singoli Ordini, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1462 c.c., il Fornitore non potrà, anche in deroga all'articolo 1460 c.c., negare, ritardare, sospendere né modificare l'esecuzione delle proprie obbligazioni di cui al Contratto ed ai singoli Ordini ricevuti.

8.4. Rebuli ha il diritto, anche ai sensi dell'articolo 1460 c.c., di sospendere il pagamento del corrispettivo e di qualsiasi altra somma eventualmente dovuta al Fornitore (anche non costituente diretto corrispettivo dell'Ordine inadempito e/o ritardato), in caso di inadempienza o di qualsiasi ritardo ingiustificato nell'evasione degli Ordini medesimi, nell'esecuzione delle Lavorazioni e nella consegna dei Prodotti e delle Materie Prime.

8.5. In caso di omessa, parziale, inesatta ovvero ritardata evasione di un Ordine, il Fornitore è obbligato a manlevare e tenere integralmente indenne Rebuli, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, da tutti i danni subiti e dei costi sostenuti in ragione della predetta omessa, inesatta e/o tardiva evasione.

art. 9) TUTELA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

9.1. Le Informazioni Riservate di cui il Fornitore verrà a conoscenza, direttamente o indirettamente (in qualsiasi forma), in conseguenza dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto di cui al Contratto rimangono di proprietà di Rebuli, salvo che siano state espressamente qualificate per iscritto da Rebuli come "non riservate".

9.2. Il Fornitore riconosce e per quanto occorrer possa confessa a Rebuli di essere a conoscenza del fatto che tutte le Informazioni Riservate: **(i)** sono segrete, non essendo generalmente note o facilmente accessibili agli esperti del settore nella precisa

configurazione e combinazione dei loro elementi; **(ii)** hanno valore in quanto segrete; **(iii)** sono state sottoposte, ad opera di Rebuli, a misure adeguate per mantenerle segrete, essendone impedito l'accesso (sia fisicamente, sia attraverso sistemi di sicurezza informatica) a qualsiasi soggetto diverso da Rebuli stessa, con la sola eccezione di quanti si siano già vincolati al segreto nei confronti di questa. Tanto confessando, fatto salvo quanto stabilito da norme inderogabili, il Fornitore espressamente accetta l'inversione dell'onere della prova sul punto in ogni eventuale giudizio avente ad oggetto l'inadempimento del Contratto e, più in generale, i rapporti da esso disciplinati.

9.3. Il Fornitore si impegna, per tutto il periodo di durata del rapporto con Rebuli, a non utilizzare, per sé o per altri, in qualsiasi forma o modo, ed a non rivelare Informazioni Riservate di qualsiasi natura acquisite o comunque rese accessibili in occasione del rapporto ed a non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio di Rebuli con riferimento alle Informazioni Riservate.

9.4. Il Fornitore si impegna, per il periodo successivo alla cessazione per qualsivoglia causa del rapporto con Rebuli, a non rivelare ed a non utilizzare, per sé o per altri, in qualsiasi modo o forma, le Informazioni Riservate di Rebuli.

9.5. In nessun caso il Contratto costituisce e/o concede al Fornitore alcuna licenza; alcun diritto d'usufrutto; oppure in generale alcun diritto di godimento o di garanzia, reale o personale, sopra le Informazioni Riservate.

9.6. Il Fornitore garantisce di rispettare, custodire e salvaguardare la riservatezza delle Informazioni Riservate, come sopra definite, adottando tutte le cautele e le misure necessarie ad impedirne, per quanto in suo potere, la conoscenza da parte di terzi; obbligandosi ad utilizzarle nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle prestazioni relative al Contratto ed ai singoli Ordini e – comunque – a non utilizzarle, nemmeno indirettamente o per interposta persona, con modalità che possano comprometterne il carattere riservato, o ancora che possano comunque risultare dannose per Rebuli.

9.7. Il Fornitore garantisce la restituzione a Rebuli di ogni disegno, progetto, rendering, prototipo, materiale, modello, elenco ed in generale ogni documento e/o supporto contenente Informazioni Riservate eventualmente ricevuto, nessuno escluso, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla cessazione (per qualsiasi causa), del rapporto di cui al Contratto o, comunque, su semplice richiesta scritta di Rebuli. Negli stessi casi ed entro i medesimi termini, il Fornitore si obbliga a distruggere – previa conferma scritta da parte di Rebuli – ogni materiale, modello, elenco, documento e/o supporto di cui non sia possibile la restituzione.

9.8. Tutti gli obblighi (di segretezza, di garanzia e di restituzione/distruzione a semplice richiesta) previsti a carico del Fornitore sono efficaci a far data dalla sottoscrizione delle presenti condizioni generali e permarranno anche in epoca successiva alla cessazione (per qualsiasi causa), del rapporto di cui al Contratto fino a quando le Informazioni Riservate non siano divenute note alla generalità degli operatori del settore. Qualora uno o più elementi costituenti Informazioni Riservate diventino noti alla generalità degli operatori del settore, i ridetti obblighi rimarranno comunque efficaci in riferimento a quegli elementi che ancora non siano noti.

9.9. Tutti gli obblighi previsti a carico del Fornitore riguardano altresì ogni e qualsiasi informazione derivata o altrimenti ottenuta e/o ricavata (direttamente o indirettamente) dall'uso o dalla conoscenza delle Informazioni Riservate.



9.10. Il Fornitore garantisce che nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'evasione degli Ordini non verranno violati i diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi.

art. 10) ATTIVITÀ INVENTIVA

10.1. Salvo non sia stato diversamente stabilito dalle Parti per iscritto, nei casi in cui sia richiesta al Fornitore attività inventiva e/o, comunque, lo sviluppo e/o la progettazione dei Prodotti e/o delle Materie Prime per Rebuli, il Fornitore accetta che tutti i progetti, i disegni, i piani, le specifiche, i dati, le informazioni (anche commerciali) sviluppate, utilizzate e/o comunque impiegate per progettare e realizzare detti Prodotti e/o Materie Prime – costituendo l'oggetto specifico del Contratto o del singolo Ordine – sono e saranno di proprietà di Rebuli, inclusi eventuali diritti di proprietà intellettuale ivi contenuti. In ogni caso il Fornitore cede sin d'ora a Rebuli tutti i relativi diritti, accettando che Rebuli possa utilizzare tali informazioni, progetti, disegni, piani, senza restrizione alcuna e per qualsiasi scopo.

10.2. Salva diversa pattuizione scritta, tutti gli utensili per lavorazioni meccaniche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: stampi; matrici; guida-barra; fresi; ecc.), e qualsiasi altro dispositivo specificamente richiesto da Rebuli e/o realizzato dal Fornitore, su incarico di Rebuli, per essere utilizzato nell'evasione degli Ordini – costituendo l'oggetto specifico del Contratto o del singolo Ordine – sono e rimarranno di proprietà di Rebuli. Il Fornitore cede sin d'ora a Rebuli tutti i relativi diritti, accettando che Rebuli possa utilizzare tali utensili e dispositivi in genere senza restrizione alcuna e per qualsiasi scopo.

10.3. Il Fornitore, con riferimento agli utensili di cui a precedente punto 10.2., garantisce di: **(i)** utilizzarli esclusivamente al fine di adempiere al Contratto e dare esecuzione agli Ordini di Rebuli ed a non utilizzarli per alcuna ragione ed alcun titolo in favore di altri diversi soggetti; **(ii)** custodirli adeguatamente a proprio rischio nonché mantenerli in buone condizioni di funzionamento secondo gli standard del settore; **(iii)** contrassegnarli in modo evidente in modo da non confonderli con utensili di proprietà di terzi soggetti eventualmente detenuti; **(iv)** non trasferirli o spostarli dalla propria sede senza il preventivo consenso scritto di Rebuli; **(v)** restituirli entro e non oltre il quinto giorno successivo alla cessazione (per qualsiasi causa), del rapporto di cui al Contratto o, comunque, su semplice richiesta scritta di Rebuli; **(vi)** nel caso in cui un soggetto terzo dovesse reclamare e/o avanzare, con riferimento agli stessi, un qualsiasi diritto incompatibile con quello di Rebuli, fornire a quest'ultima la massima collaborazione possibile nella gestione della vertenza al fine di ottenere il riconoscimento della proprietà degli stessi in capo a Rebuli, nonché manlevare Rebuli stessa da ogni onere e costo diretto e/o indiretto connesso - anche per spese legali - alla gestione della vertenza medesima.

10.4. Le Parti dichiarano e riconoscono che, nella determinazione dei corrispettivi complessivi in favore del Fornitore stabiliti in ciascun singolo Ordine, si tiene in considerazione quanto previsto al presente articolo; i corrispettivi, pertanto, risultano integralmente soddisfatti delle prestazioni complessivamente demandate al Fornitore.

art. 11) GARANZIE

11.1. Il Fornitore garantisce espressamente che i Prodotti, le Lavorazioni e le Materie Prime: **(i)** sono immuni da vizi e difetti di qualsiasi tipo e natura, anche occulti, di ideazione, progettazione, sviluppo, esecuzione, realizzazione, manodopera, materiali, fabbricazione; **(ii)** sono pienamente conformi alle specifiche tecniche, ai disegni ed agli standard di qualità stabiliti

da Rebuli; **(iii)** sono pienamente conformi alle prescrizioni dei fabbricanti dei materiali e componenti impiegati nella loro produzione; **(iv)** sono conformi a tutti i requisiti applicabili alla progettazione, produzione, vendita e distribuzione di tali articoli stabiliti dalle migliori regole tecniche e dell'arte e dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento; **(v)** sono idonei agli scopi per i quali sono stati richiesti ed acquistati da Rebuli; **(vi)** nella esecuzione delle Lavorazioni e nella realizzazione dei Prodotti sono stati impiegati i migliori e più elevati standards tecnici e professionali esigibili in funzione della natura dell'attività esercitata dal Fornitore.

11.2. Qualora i Prodotti e/o le Materie Prime non risultino conformi alle garanzie di cui al precedente punto 11.1. o risultino comunque inutilizzabili da Rebuli, il Fornitore è tenuto, a discrezione di Rebuli stessa: **(i)** a riparare o sostituire gratuitamente i Prodotti e/o le Materie Prime non conformi entro 48 ore dalla consegna degli stessi, restando comunque inteso che Rebuli avrà diritto di sospendere il pagamento del prezzo stabilito fino all'integrale sostituzione o riparazione a regola d'arte dei prodotti non conformi; oppure **(ii)** emettere una nota di accredito per l'importo corrispondente al prezzo e contestualmente rimborsare a Rebuli ogni importo da questa eventualmente già versato.

11.3. Qualora le Lavorazioni non risultino conformi alle garanzie di cui al precedente punto 11.1. o risultino viziate, difettose, inutilizzabili o comunque non conformi alle specifiche stabilite nell'Ordine e/o nella corrispondenza tra le Parti, il Fornitore è tenuto, a discrezione di Rebuli: **(i)** a correggere gratuitamente i vizi ed i difetti delle Lavorazioni eseguendo le stesse d'accapo *ex novo*; **(ii)** sostituire gratuitamente ed integralmente i componenti ed i prodotti che costituiscono l'oggetto o il risultato delle Lavorazioni viziate entro 48 ore dalla consegna degli stessi, restando comunque inteso che Rebuli avrà diritto di sospendere il pagamento del prezzo stabilito fino all'integrale correzione delle Lavorazioni o integrale sostituzione degli articoli non conformi; oppure **(iii)** emettere una nota di accredito per l'importo corrispondente al prezzo e contestualmente rimborsare a Rebuli tutto quanto da questa eventualmente già versato, nonché rimborsare integralmente il costo sostenuto da Rebuli per l'acquisto della materia prima oggetto delle Lavorazioni.

11.4. Il periodo di garanzia è stabilito in 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei Prodotti, delle Materie Prime e/o dei componenti e degli articoli che costituiscono l'oggetto o il risultato delle Lavorazioni oggetto dell'Ordine.

11.5. L'eventuale correzione delle Lavorazioni (o sostituzione degli articoli che ne costituiscono l'oggetto o il risultato), la riparazione o sostituzione dei Prodotti e/o delle Materie Prime non conformi, avrà l'effetto di far ricominciare dall'inizio il periodo di garanzia indicato al precedente punto 11.4.

11.6. Salva l'applicazione della penale di cui al precedente art. 8), il Fornitore è obbligato a risarcire ogni danno nonché a manlevare e tenere integralmente indenne Rebuli, a prima richiesta ed ogni eccezione rimossa, da tutti i costi, gli oneri ed i danni subiti a causa ed in relazione alle Lavorazioni, ai Prodotti ed Materie Prime non conformi alle garanzie fornite, o comunque derivati, direttamente o indirettamente, dagli stessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi sostenuti per la restituzione dei prodotti difettosi, spese legali e di consulenti tecnici per accertare i vizi e le difformità nonché per classificare e valutare le Lavorazioni, i Prodotti e le Materie Prime non conformi).

11.7. Il Fornitore provvederà a consegnare a Rebuli tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente a corredo della fornitura per ciascun singolo Ordine.



art. 12) RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

12.1. Fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dal Contratto o dalla legge, il Fornitore si obbliga a risarcire ogni danno (ivi inclusi quelli dovuti a titolo di responsabilità civile o professionale, nei confronti dei propri clienti e/o di terzi), ed a tenere comunque integralmente indenne e manlevata Rebuli da ogni responsabilità, perdita, passività, costo, onere, spesa pretesa, danno o richiesta di risarcimento e/o indennizzo, di qualsiasi titolo, natura e da chiunque avanzata, derivanti da (o connessa direttamente o indirettamente con), le Lavorazioni eseguite, i Prodotti e le Materie Prime consegnate dal Fornitore e/o le prestazioni comunque eseguite dal Fornitore stesso (o di qualsivoglia dei suoi funzionari, amministratori o dipendenti, collaboratori o incaricati o di professionisti incaricati dell'evasione dei singoli Ordini) ai sensi del Contratto e dei singoli Ordini ovvero dall'inadempimento, integrale o parziale, da parte del Fornitore ai propri obblighi di cui al Contratto e dei singoli Ordini.

12.2. Il Fornitore si obbliga a risarcire ed a tenere comunque integralmente indenne e manlevata Rebuli da ogni perdita, danno, passività, costo, onere, spesa, pretesa o richiesta di risarcimento e/o indennizzo, di qualsiasi titolo, avanzata da soggetti terzi secondo cui l'esecuzione delle Lavorazioni, la realizzazione, l'uso e/o la vendita dei Prodotti o delle Materie Prime da parte di Rebuli e dei suoi clienti violano o pregiudicano, in qualsiasi modo, i diritti (anche di proprietà intellettuale) dei predetti terzi. In tali casi il Fornitore si obbliga altresì a procurare a Rebuli e/o ai suoi clienti il diritto di continuare a utilizzare le Lavorazioni, utilizzare o vendere i Prodotti e/o le Materie Prime, anche – se possibile e laddove ciò non ne pregiudichi la funzionalità e le caratteristiche – modificando a propria cura e spese le Lavorazioni, i Prodotti e le Materie Prime medesime in modo che non comportino più la violazione dei diritti dei terzi.

art. 13) CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

13.1 Il Fornitore, salvo diverso accordo scritto con Rebuli, non potrà (i) cedere o trasferire a terzi ad alcun titolo (né in tutto né in parte), direttamente o indirettamente, il Contratto e/o i singoli Ordini né alcun diritto e/o obbligo derivante dagli stessi (neanche tramite trasferimento a qualsiasi titolo di azienda o di ramo d'azienda), (ii) sub-appaltare o affidare a terzi a qualsiasi titolo lo svolgimento, in tutto o in parte, del Contratto e/o l'evasione dei singoli Ordini, nonché (iii) cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto e dai singoli Ordini e/o conferire procure all'incasso.

art. 14) ASSICURAZIONE

14.1. Il Fornitore dichiara di essere titolare di polizza assicurativa per la responsabilità civile con specifico riferimento all'attività svolta in esecuzione del Contratto e dei singoli Ordini, con massimali in linea con la prassi di mercato e adeguati rispetto all'attività prevista dal Contratto (o, comunque, pari all'importo eventualmente specificato nel singolo Ordine o richiesto, per iscritto, da Rebuli) e, comunque, pienamente conformi alla normativa vigente. Il Fornitore si obbliga a documentare a Rebuli l'avvenuta stipula di detta copertura assicurativa, il suo mantenimento per tutta la durata del Contratto e dei singoli Ordini nonché il pagamento dei relativi premi.

14.2. Il Fornitore dovrà dare prova dell'avvenuto pagamento dei premi e trasmettere, decorsi 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta di Rebuli, i documenti comprovanti il rinnovo e/o la proroga delle polizze di cui al precedente punto. Resta inteso che, in difetto, Rebuli potrà sospendere il pagamento di ogni e qualsiasi

importo dovuto al Fornitore in base al Contratto e/o ai singoli Ordini. Il Fornitore s'impegna, inoltre, fin da ora a non apportare alcuna modifica alle polizze, che incida su quanto disciplinato nel presente articolo, senza il preventivo consenso scritto di Rebuli.

art. 15) VARIANTI

15.1. Il Fornitore non potrà, per nessuna ragione, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o modifiche, di qualsiasi natura ed entità, alle Lavorazioni, ai Prodotti, alle Materie Prime ed ai servizi comunque connessi ai singoli Ordini, senza la preventiva autorizzazione scritta di Rebuli. La violazione del predetto divieto comporta l'obbligo per il Fornitore di eliminare a propria cura e spese quanto svolto in esecuzione di tali variazioni e/o modifiche, restando inteso che in nessun caso il Fornitore potrà vantare pretese per compensi, rimborsi o indennizzi per dette attività, e fermo restando il diritto di Rebuli al risarcimento dell'eventuale danno.

15.2. Nel caso in cui Rebuli richieda al Fornitore varianti: (i) necessarie per l'evasione degli Ordini a perfetta regola d'arte, conseguenti a mutamenti e/o all'introduzione, nel corso dello svolgimento del rapporto, di leggi o regolamenti applicabili o di normative tecniche successive alla data di sottoscrizione delle presenti condizioni e/o all'affidamento del singolo Ordine; nel caso in cui Rebuli richieda, invece, al Fornitore varianti (ii) volte a eliminare eventuali vizi e/o difetti o ad integrare eventuali omissioni o carenze progettuali (le "Varianti Necessarie"), il Fornitore sarà tenuto ad evadere l'Ordine con le Varianti Necessarie richieste, senza diritto ad alcun corrispettivo e/o indennizzo aggiuntivo, essendo i relativi oneri compresi e compensati nel prezzo stabilito nel singolo Ordine, e ciò anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1660 c.c.

15.3. Qualora Rebuli richieda varianti diverse dalle Varianti Necessarie, anche in deroga all'articolo 1661 c.c. (le "Varianti Discrezionali"), le Parti valuteranno in buona fede eventuali incrementi del prezzo, prima di dare esecuzione a tali Varianti Discrezionali (tenendo in considerazione, a tal fine, esclusivamente i costi che il Fornitore dovrà sostenere per dare esecuzione alle sole Varianti Discrezionali), fermo che, in assenza di accettazione espressa e scritta dell'importo relativo alla Variante Discrezionale, il Fornitore non avrà titolo a pretendere alcun compenso aggiuntivo ancorché abbia già avviato le attività necessarie a dar corso alle varianti medesime.

15.4. Le Varianti Discrezionali di cui al precedente punto 15.3. potranno essere richieste da Rebuli esclusivamente per iscritto.

art. 16) DIRITTO DI RECESSO

16.1. Rebuli ha facoltà di recedere, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione dal Contratto e/o da ciascun Ordine *medio tempore* inoltrato al Fornitore. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata al Fornitore a mezzo PEC o lettera raccomandata AR.

16.2. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto di chiedere esclusivamente un indennizzo parametrato agli effettivi e documentati costi ragionevolmente sostenuti per l'acquisto dei materiali, a condizione che siano coerenti con l'Ordine interrotto, rimanendo salvo il diritto di Rebuli di ricevere i risultati del lavoro eventualmente sviluppato dal Fornitore fino al momento del recesso e con esclusione di qualsivoglia ulteriore o diverso indennizzo e/o risarcimento a qualsiasi titolo, derogandosi pertanto espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 1671 c.c.

16.3. Resta ovviamente inteso che l'importo di cui al precedente punto 16.2. verrà pagato a condizione che il Fornitore non si sia reso inadempiente ai propri obblighi contrattuali. Resta altresì



inteso che qualora sussistano eventuali inadempimenti o violazioni al Contratto e/o ai singoli Ordini commessi dal Fornitore anteriormente alla data di recesso, Rebuli avrà, oltre ai rimedi di legge, il diritto di compensare il corrispettivo ancora dovuto e/o le somme di cui al precedente punto 16.2. con gli importi dovuti dal Fornitore a titolo di risarcimento, indennizzo o rimborso.

art. 17) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

17.1. Rebuli avrà diritto di risolvere il Contratto e/o i singoli Ordini ai sensi dell'articolo 1456 c.c. qualora il Fornitore sia inadempiente agli obblighi di cui ai gli articoli: 5 (consegna), 8 (ritardo nella consegna – clausola penale), 9 (tutela delle Informazioni Riservate), 11 (garanzie), 13 (cessione del contratto – subappalto), 14 (assicurazione), 15 (varianti), nonché in ogni ipotesi di ritardo ingiustificato nell'evasione dei singoli Ordini e/o, comunque, nell'esecuzione delle Lavorazioni, nella consegna dei Prodotti e delle Materie Prime.

Art. 18) NULLITÀ DI SINGOLE CLAUSOLE

18.1. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti condizioni e/o nel singolo Ordine non pregiudica il diritto delle Parti stesse di avvalersene successivamente e non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Contratto.

18.2. L'invalidità di una o più clausole delle presenti condizioni e/o del singolo Ordine non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto: le Parti si impegnano a sostituire eventuali clausole invalide con altre clausole che esprimano, per quanto possibile, le loro originarie intenzioni.

Valdobbiadene (TV), li ____/____/____

art. 19) **PRIVACY**

19.1. Il Fornitore, in osservanza delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 si obbliga a mantenere riservati i dati personali che dovesse raccogliere e/o trattare per adempiere agli Ordini assegnati inoltre si impegna a non divulgarli, cederli, trasferirli, pubblicarli o a disporne altrimenti; nonché a utilizzarli per scopi che esulino dall'esecuzione degli Ordini. Il Fornitore si impegna altresì ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere la riservatezza e l'integrità di tali dati e a prevenirne la sottrazione, manipolazione, distrazione ovvero l'accesso non autorizzato o l'uso non consentito degli stessi. Il Fornitore sarà responsabile anche dei soggetti che abbia eventualmente autorizzato al trattamento ed affinché mantengano tali dati riservati.

19.2. Il Fornitore dovrà altresì adottare idonee misure al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza contro i rischi di accesso non autorizzato, il trattamento non consentito ed il trattamento non conforme alle finalità della raccolta, questo anche con riferimento a documentazione cartacea o supporti magnetici contenenti dati personali ed eventualmente consegnati, o in ogni caso raccolti e trattati.

art. 20) **LEGGE APPLICABILE - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

20.1. Il Contratto ed i singoli Ordini sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa, *inter alia*, all'interpretazione, alla validità, all'efficacia, alla risoluzione e/o all'esecuzione del Contratto, delle presenti condizioni nonché dei singoli Ordini sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Treviso con esclusione di ogni altro Foro concorrente.

